



CONSORZIO

D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
N. 57 del 07/09/2020

Oggetto: Affidamento servizio per nomina DPO esterno. CIG Z8C2E3232E.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Vista la L.R. 09/01/2013 n. 2 “Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato” con la quale la Regione Siciliana, procedendo alla riattribuzione delle funzioni esercitate dalle ATO, ha posto in liquidazione le Autorità d’ambito con decorrenza 11/01/2013;

Vista la L.R. n. 19 del 11/08/2015 “Disciplina in materia di risorse idriche”;

Vista la Circolare n.1369/GAB del 07 marzo 2016;

Ritenuto che, sino al trasferimento delle funzioni ATO, occorre garantire continuità amministrativa e tecnica per l’espletamento sia della fase di liquidazione che della gestione ordinaria;

Considerato che il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation), direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dell’Unione Europea, che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

Considerato che con il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 viene recepito nel nostro ordinamento giuridico il “principio di accountability” (obbligo di rendicontazione) che impone alle Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati:

- di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

- che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevedendo, altresì, l’obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro delle attività di trattamento, compresa la descrizione circa l’efficacia delle misure di sicurezza adottate;

- che il registro di cui al punto precedente, da tenersi in forma scritta - o anche in formato elettronico, deve contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e che su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sono tenuti a mettere il registro a disposizione dell’autorità di controllo;

- di trattare i dati secondo il principio della “Privacy By Design”, considerando le tematiche relative alla protezione dei dati sin dalla fase di progettazione dei sistemi che permettono il trattamento dei dati personali;

- di trattare i dati secondo il principio della “Privacy By Default”, attivando meccanismi per garantire che siano trattati solo i dati personali necessari per ciascuna finalità specifica del trattamento e che, in particolare, la quantità dei dati raccolti e la durata della loro conservazione non vadano oltre il minimo necessario per le finalità perseguite;

- revisionare le informative agli interessati, i moduli di consenso, le nomine a responsabile del trattamento, i tempi di conservazione, nonché eventuali comunicazioni a soggetti terzi o diffusioni;

- definire le procedure per la rilevazione, segnalazione e indagine di violazioni di sicurezza – Data Breaches – entro 72 ore dalla conoscenza dell’evento;

Tenuto conto, inoltre, che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 ha:

- reintrodotta l'obbligatorietà della redazione del documento programmatico sulla sicurezza (DPS), obbligo previsto dal D.Lgs. 196/2003 e abrogato dal Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012;

- disciplinato la nuova figura del "Data Protection Officer" (DPO), responsabile della protezione dei dati personali che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di nominare al proprio interno e deve sempre essere "coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali";

- rafforzato i poteri delle Autorità Garanti nazionali ed inasprito le sanzioni amministrative a carico di imprese e pubbliche amministrazioni, in particolare, in caso di violazioni dei principi e disposizioni del Regolamento, le sanzioni possono arrivare fino a 10 milioni di euro o per le imprese fino al 2% - 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore;

Dato atto che la nuova normativa europea fa carico alle Pubbliche Amministrazioni di non limitarsi alla semplice osservanza di un mero adempimento formale in materia di privacy, conservazione e sicurezza dei dati personali, ma attua un profondo mutamento culturale con un rilevante impatto organizzativo da parte dell'Ente nell'ottica di adeguare le norme di protezione dei dati ai cambiamenti determinati dalla continua evoluzione delle tecnologie (cloud computing, digitalizzazione, social media, cooperazione applicativa, interconnessione di banche dati, pubblicazione automatizzata di dati on line) nelle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, necessario realizzare un "modello organizzativo" da implementare in base ad una preliminare analisi dei rischi e ad un'autovalutazione finalizzata all'adozione delle migliori strategie volte a presidiare i trattamenti di dati effettuati, abbandonando l'approccio meramente formale del D.Lgs. 196/2003, limitato alla mera adozione di una lista "minima" di misure di sicurezza, realizzando, piuttosto, un sistema organizzativo caratterizzato da un'attenzione multidisciplinare alle specificità della struttura e della tipologia di trattamento, sia dal punto di vista della sicurezza informatica e in conformità agli obblighi legali, sia in considerazione del modello di archiviazione e gestione dei dati trattati. Tutto questo prevedendo, al contempo, non solo l'introduzione di nuove figure soggettive e professionali che dovranno presidiare i processi organizzativi interni per garantire un corretto trattamento dei dati personali, tra cui la figura del Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO), ma altresì l'adozione di nuove misure tecniche ed organizzative volte a garantire l'integrità e la riservatezza dei dati, la disponibilità dei sistemi e dei servizi di trattamento, la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico, nonché la verifica e la valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

Tutto ciò premesso;

Vista la necessità di ottemperare agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

Vista la necessità di far fronte ai richiamati adempimenti attraverso il supporto di un soggetto qualificato e l'utilizzo di applicativi che ottimizzino l'adozione di misure adeguate per la protezione dei dati personali;

Valutato che l'ente non dispone di personale in possesso delle necessarie qualifiche professionali richieste dalla complessità delle procedure e degli adempimenti privacy previsti dal nuovo regolamento UE 679/2016;

Visto che i superiori adempimenti dovranno essere effettuati sia dal Consorzio ATO Acque in liquidazione che dall'Assemblea Territoriale Idrica di Catania;

Considerato che i dati trattati dai due Enti sono i medesimi e che con convenzione stipulata in data 29.09.2017 tra il Consorzio ATO Acque in liquidazione e l'Assemblea Territoriale Idrica di Catania, in un'ottica di contenimento dei costi ed al fine di evitare una duplicazione di spese a carico dei Comuni dell'Ambito territoriale ottimale di Catania, è stata stabilita la condivisione tra i due Enti di personale, locali, utenze e beni strumentali;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario e liquidatore del Consorzio ATO Acque Catania in liquidazione n. 15 del 19.07.2019, con la quale è stato designato quale Responsabile per la protezione dei dati la società Datanet S.r.l. con sede legale in P.IVA 04271000871 Via Carnazza n.89 – 95030 Tremestieri Etneo (CT);

Vista la Determinazione del Presidente dell'ATI Catania n. 1 del 30.07.2019, con la quale è stato designato quale Responsabile per la protezione dei dati la società Datanet S.r.l. con sede legale in P.IVA 04271000871 Via Carnazza n.89 – 95030 Tremestieri Etneo (CT);

Vista l'offerta economica inviata dalla Datanet S.r.l. e ricevuta al protocollo del Consorzio prot. n. 310 del 31.07.2020;

Vista la nota ricevuta al protocollo del Consorzio prot. n. 334 del 19.08.2020 con la quale veniva comunicata la fusione per incorporazione della Golem Ict S.r.l. e Golem Software S.r.l. nella Datanet S.r.l., con contestuale cambio di ragione sociale in “Golem Net S.r.l.”;

Visto l’art.1, comma 450, della Legge 296/2006 e ss.mm. prevede l’obbligo di ricorrere, ai fini dell’acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa); l’art.1, della Legge 135/2012 favorisce e rafforza il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione stabilendo che i contratti stipulati in violazione dell’art. 26, comma 6 della Legge 488/1999 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

Richiamato l’art. 36 co. 2 lett. a del D.lgs. n. 50/2016 prevede che per l’affidamento di lavori e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, si può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Considerato dunque che per la modesta entità dell’affidamento, è possibile perfezionare il contratto tramite scambio di corrispondenza senza avvalersi di strumenti telematici;

Dato atto che con la presente determinazione si intende affidare l’incarico per lo svolgimento del servizio volto all’adozione di provvedimenti e misure in ottemperanza alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati persona sia per il Consorzio ATO Acque Catania in liquidazione che per l’Assemblea Territoriale Idrica di Catania in virtù della convenzione stipulata tra i due Enti in data 29.09.2017;

Dare atto che la ditta affidataria, rimane obbligata e vincolata in materia di tracciabilità di flussi finanziari di cui alla L. n.136/2010 e ss.mm.ii. di regolarità contributiva ed essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art.80 del D.Lgs. n.50/2016;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art.36 del D.Lgs. 50/2016;


Visto il regolamento di contabilità del Consorzio

Visto il seguente parere di regolarità tecnico-amministrativa:

“Si esprime parere favorevole”

Il Dirigente Amministrativo

Avv. Gerardo Farkas



Ritenuto pertanto, di dover provvedere in merito:

DETERMINA

Per quanto in premessa

1. Affidare, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a del D.lgs. 50/2016 per la durata di sei mesi decorrenti dal 01.07.2020 al 31.12.2020 il servizio di data protection officer esterno, denominato anche responsabile della protezione dei dati DPO/RDP, al costo complessivo di € 1.098,00 IVA compresa alla ditta “Golem Net” s.r.l. – P.I. 04271000871 – con sede in Via Ardena n. 48, Valmontone (ROMA);
2. Di precisare che l’affidamento del servizio verrà perfezionato mediante scambio di corrispondenza;
3. Di precisare che i servizi sopra elencati saranno offerti sia al Consorzio ATO Acque Catania in liquidazione che all’Assemblea Territoriale Idrica di Catania;
4. Di disporre che il pagamento del corrispettivo avverrà a rate semestrali posticipate, previa presentazione di regolare fattura;
5. Nominare RUP per la fornitura in oggetto, l’Avv. Gerardo Farkas, Dirigente Amministrativo di questo ATO;
6. Di impegnare la spesa complessiva di € 1.098,00 traendo la spesa dalla Missione 1 – Programma 3 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 del Bilancio pluriennale 2020/2022;
7. Dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all’art.23, 1° comma, lett.b) del D.Lgs. n.33/2003;

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Impegno n. 29/2020

Il Dirigente Amministrativo

Avv. Gerardo Farkas

